

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 88/44/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Tributaria, la parte in epigrafe indicata, ha impugnato un avviso di accertamento relativo a TARSU per l'anno di imposta 2006.

Eccepisce parte ricorrente, in via preliminare, la nullità dell'atto per vizio di notifica, poiché l'accertamento è stato notificato al domicilio del legale rappresentante e non presso la sede sociale. In punto di merito, sostiene la nullità dell'atto per carenza del presupposto impositivo, ai sensi dell'art. 62 2°c. DLgs 507/93, in considerazione del fatto che l'immobile è stato lasciato dal precedente occupante senza titolo in condizioni tali da renderlo inutilizzabile, che i lavori di ristrutturazione sono iniziati solamente nell'anno 2009 e che la mancata occupazione dell'immobile è attestata dalle bollette della energia elettrica dalle quali si desume un consumo pari a zero. Conclude chiedendo l'annullamento dell'accertamento, con vittoria delle spese di lite. Si è costituito il Comune di Milano il quale ha preliminarmente contestato il vizio di notifica, precisando che la notifica ex art. 145 non deve necessariamente essere preceduta dalla notifica presso la sede sociale e, quanto al merito, ha ribadito la legittimità dell'avviso di accertamento precisando che le affermazioni di parte ricorrente in ordine allo stato di degrado dell'immobile non sono supportate da prove idonee e che, nel caso di specie, si è in una situazione di non occupazione volontaria, che non legittima l'esenzione da imposta. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente che l'eccezione relativa al vizio di notifica è infondata, atteso che la norma prevede che al notifica possa essere fatta in alternativa o alla sede sociale o, "a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale", requisiti soddisfatti dall'avviso di accertamento qui impugnato.

Quanto al merito della questione, rileva il Collegio che l'art. 62 2°c. DLgs 503/97 pone come condizione per l'esenzione da imposta il fatto che l'immobile risulti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Orbene, allo stato degli atti, le affermazioni di parte ricorrente in ordine allo stato di inutilizzabilità non appaiono suffragate da idonei elementi di prova, non potendosi ritenere tali la dichiarazione che la società ha rilasciato all'occupante abusivo, perché atto di parte, né l'assenza dei consumi, che ben potrebbe essere dovuta ad una scelta di non occupare l'unità e non ad una necessità, né le DIA prodotte, dalle quali non è dato desumere l'entità dei lavori da eseguire nell'unità immobiliare, necessaria al fine di dare una dimostrazione efficace dello stato dell'immobile. Alla soccombenza della parte ricorrente segue l'obbligo alla rifusione delle spese di lite che si quantificano in Euro 200,00 oltre oneri fiscali e previdenziali, se dovuti.

PQM

La Commissione, respinge il ricorso e pone a carico di parte ricorrente la rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 200,00, oltre oneri fiscali e previdenziali.